

rivestono, in particolare l'Archivio storico centrale (in gran parte riordinato e inventariato). Detti archivi, come ancora alcuni archivi delle Strutture Decentrate, necessitano di interventi di riordino, selezione e scarto prima del trasferimento della gestione all'Associazione CRI. Questo Dipartimento P.A.T. ha già avviato le procedure per l'affidamento a terzi (outsourcing), con gara pubblica del riordino e della gestione dei beni archivistici appartenenti all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Al riguardo, sono state individuate: le risorse finanziarie, è in fase di approvazione il capitolato e il disciplinare di gara, è stato approvato dalla Soprintendenza archivistica del Lazio il Manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti, il Titolario di classificazione e il Massimario di conservazione e scarto, aggiornato e revisionato con Determinazione dell'Amministratore dell'ESACRI n. 11 del 23.05.2017, ed infine è stata richiesta con nota prot. n. 0024431 dell'1/7/2017 la fattiva collaborazione dell'Associazione CRI per l'espletamento dei necessari adempimenti di gara. Da un'attenta analisi è emerso come i costi per l'affidamento in *outsourcing* dell'attività gestione riordino selezione e scarto dei documenti d'archivio siano così consistenti, circa € 400.000,00 oltre IVA, da richiedere l'avvio di una Gara Europea, nel rispetto della normativa che regola la materia. Al riguardo sono state avviate le necessarie variazioni compensative nell'ambito del CRA 9.

Con la Deliberazione del Comitato n. 39 del 14 giugno 2017, è stata ribadita, in attuazione del D. Lgs 178/2012, l'assunzione di responsabilità nei confronti degli archivi in capo all'Associazione APS CRI, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 3 comma 4 del citato decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *“Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2014”*.

Come, peraltro, suggerito dal medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archivi, è stato inserito nella bozza di decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 3 comma 4 del citato decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ii, all'articolo 2 “I rapporti attivi e passivi”, comma 4 il punto h):



h) ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana cui si applicano le norme dettate dal d. lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riguardo agli artt. 13, 20, 21, 30. L'Associazione subentra nella responsabilità giuridica nei confronti degli archivi dell'Ente strumentale, per i quali sussiste l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione (condiviso con il MIBACT).



Capitolo 4. Le Risorse economiche e finanziarie***4.1 Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.***

Nel corso dell'anno 2017 è proseguito il lavoro di riordino amministrativo-contabile conclusosi positivamente con l'approvazione del conto consuntivo 2016 dell'Ente strumentale nei termini di legge (delibera del Comitato n. 16 del 28/04/2017) con parere favorevole del Collegio unico dei Revisori (vedi verbale n.6 del 21.04.2017) e dei Ministeri vigilanti (vedi nota DGVES 0023261 -P- 12/07/2017).

Dal RENDICONTO GENERALE 2016 DELL'ENTE STRUMENTALE emergono le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'1/01/2016	€ - 89.557.902,85
Riscossioni	
In conto competenza	€ 252.022.009,20
In conto residui	€ 46.933.369,56
Totale riscossioni	€ 298.955.378,76
Pagamenti	
In conto competenza	€ 165.618.295,02
In conto residui	€ 70.063.579,34
Totale pagamenti	€ 235.681.874,36
Consistenza di cassa al 31/12/2016	€ - 26.284.398,45
Residui attivi	
degli esercizi precedenti	€ 249.777.688,41
dell'esercizio	€ 69.894.767,08
Totale residui attivi	€ 319.672.455,49
Residui passivi	
degli esercizi precedenti	€ 252.903.130,38
dell'esercizio	€ 123.788.996,35


Totale residui passivi	€ 376.692.126,73
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016	€ - 83.304.069,69
Quote vincolate al 31/12/2016	€ 44.061.603,92
Parte disponibile	€ 0,00
 Risultato di amministrazione al 31/12/2016	 € - 83.304.069,69

Il disavanzo di amministrazione, pari ad € 83.304.069,69, presenta, rispetto all'esercizio 2015 Consolidato, che chiudeva con un avanzo di € 63.950.488,29, una diminuzione di € 147.254.557,98. La differenza è data unicamente dal trasferimento dei residui attivi/passivi, derivanti dai crediti e dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data, alla Gestione Separata. Infatti alla Gestione Separata sono stati trasferiti residui attivi per € 436.121.535,47 e passivi per € 263.825.014,78 con una differenza di € 172.296.520,69 che influenza negativamente il risultato di amministrazione 2016.

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€ 156.559.428,45
Costi della produzione	€ 202.993.261,64
Differenza tra valore e costi della produzione	€ - 46.433.833,19
Proventi e oneri finanziari	€ - 5.437.403,31
Proventi e oneri straordinari	€ -225.200.740,14
Disavanzo economico	€ - 277.071.976,64

Dipartimento Economico Finanziario
 e Riordino Territoriale
 Dott. Claudio MALLAVASI



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€ 535.559.359,90
Passività	€ 630.934.917,54
<i>Patrimonio netto</i>	
Patrimonio netto al 31.12.2015	€ 181.696.419,00
Disavanzo economico dell'esercizio	€ - 277.071.976,64
Totale Patrimonio netto al 31/12/2016	€ - 95.375.557,64

4.2 La cassa.

Attualmente la situazione di cassa dell'Ente, non presenta le criticità rilevate negli esercizi precedenti, sia per gli enormi sforzi dell'Amministrazione per la riduzione della spesa, sia per l'anticipazione di liquidità concessa all'Ente dal MEF - Dipartimento Tesoro, ai sensi dell'art. 49 quater del D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni ed integrazioni nella L.9 agosto 2013 n.98 come modificato dall'art. 10 comma 7 del D.L. 30 dicembre 2015 convertito nella L. 25 febbraio 2016 n.21. Con Delibera del Comitato n. 49 del 10 giugno 2016 il Presidente e l'Amministratore sono stati autorizzati a presentare formale istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipazione di liquidità per complessivi € 101.156.626,28. Il relativo contratto è stato sottoscritto dall'Amministratore in data 22 settembre 2016 per complessivi € 85.502.662,44, che sono stati incassati il 3 novembre 2016.

Inoltre, in modo coerente con il quadro di riordino in corso il legislatore, consapevole della situazione, è intervenuto ancora una volta e con gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017), con la quale si autorizza la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno in corso, “da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze” al fine di ridurre il debito dell'Ente Strumentale alla CRI nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione del 28 febbraio p.v.. L'art. 598 stabilisce infatti: “all'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore, presentata al Mef - Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti”.

Al fine di evidenziare la riduzione dei trasferimenti, di seguito si riporta il dettaglio relativo al taglio dei contributi statali riscontrati dal 2009 al 2017, nonché la ripartizione del contributo sia per l’Ente che per l’Associazione e Regioni per il I° e II° semestre 2017. (Si riportano qui di seguito le tabelle relative alla ripartizione dei contributi ricevuti dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Salute).

*Giorgio
e Riordino
L.S. Giuseppe*



RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2017): 37,42 mln di euro solo con il contributo del MEF			
anno	Ministero Economia e Salute	Ministero Difesa	Totale contributi
		(contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)	
2009	€ 169.193.041,00	€ 10.290.057,00	€ 179.483.098,00
2010	€ 167.751.177,00	€ 11.663.205,00	€ 179.414.382,00
2011	€ 168.477.492,00	€ 11.538.607,00	€ 180.016.099,00
2012	€ 151.789.667,00	€ 11.157.691,09	€ 162.947.358,09
2013	€ 151.992.418,00	€ 11.076.053,16	€ 163.068.471,16
2014	€ 146.674.742,00	€ 9.825.918,16	€ 156.500.660,16
2015	€ 146.412.742,00	€ 3.739.394,16	€ 150.152.136,16
2016	€ 146.412.742,00	Contributo versato all'Associazione	€ 146.412.742,00
	CONTRIBUTI ENTE STRUMENTALE 2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE	Totale contributi
2016		direttamente con decreto del Min. della Difesa	
Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre	€ 60.713.703,79	€ 5.172.030,11	€ 65.885.733,90
Decreto MEF del 4 luglio 2016 - II° trimestre	€ 36.952.332,53	€ 3.311.171,52	€ 40.263.504,05
Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre -	€ 36.952.332,52	€ 3.311.171,53	€ 40.263.504,05
2016 TOTALE	€ 134.618.368,84	€ 11.794.373,16	€ 146.412.742,00
ANNO 2017 - Proposta piano di riparto			
Il totale del contributo da ripartire è di		€ 131.771.467,80	
2017	ENTE STRUMENTALE	ASSOCIAZIONE	REGIONI
* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	€ 48.097.079,88	€ 12.006.064,94	€ 5.782.589,08
II° Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	€ 42.673.657,60	€ 12.671.330,44	€ 10.540.745,86
	€ 90.770.737,48	€ 24.677.395,38	€ 16.323.334,94
* Il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze riguarda solo l' semestre 2017, mentre per il II° semestre i dati sono relativi alla Delibera del Comitato n. 43 del 21 luglio 2017 trasmessa ai Ministeri per l'approvazione.			
2018	TOTALE CONTRIBUTI 2018 PARI A € 117.130.193,60, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 "il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014 decurso del 10% per il 2017 e del 20% a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018		
TOTALE taglio previsto circa 52,06 mln di euro solo contributo MEF			

CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 2017					
DEFINITIVO 2016	ENTE STRUMENTALE 2016		ENTE STRUMENTALE 2017		
	ECONOMIA E DELLE FINANZE	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2016	RIDUZIONE 10% CONTRIBUTO	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2017 RIDOTTO DEL 10%	
	PIANI DI RIPARTO		14.641.274,20	131.771.467,80	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 60.713.703,79	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 36.952.332,53		48.097.079,88	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n.258 del 4-11-2016)	€ 36.952.332,52	II Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	TOTALE ENTE STRUMENTALE	134.618.368,84		42.673.657,60	
			QUOTA ENTE	90.770.737,48	
ASSOCIAZIONE 2016					
DEFINITIVO 2016	PIANI DI RIPARTO		ASSOCIAZIONE 2017		
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 5.172.030,11	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 3.311.171,52		12.006.064,94	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n.258 del 4-11-2016)	€ 3.311.171,53	II Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	TOTALE ASSOCIAZIONE	11.794.373,16		12.671.330,44	
			QUOTA ASSOCIAZIONE	24.677.395,38	
REGIONI					
	I SEMESTRE 2017	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	II Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	2017	
	EMILIA ROMAGNA	450.187,13	EMILIA ROMAGNA	2017	
	FRIULI	394.045,11	FRIULI	2017	
	TOSCANA	417.620,97	TOSCANA	2017	
	UMBRIA	178.711,99	UMBRIA	2017	
	PROV AUT. TRENTO	62.106,18	PROV AUT. TRENTO	2017	
	LIGURIA	410.917,68	LIGURIA	2017	
	LOMBARDIA	3.347.153,74	LOMBARDIA	2017	
	MARCHE	521.846,29	MARCHE	2017	
			ABRUZZO	2017	
			CAMPANIA	2017	
			LAZIO	2017	
			PIEMONTE	2017	
			PUGLIA	2017	
			SARDEGNA	2017	
	TOTALE REGIONI	5.782.589,08	PROV AUT. BOLZANO	2017	
			VALLE D'AOSTA	2017	
			TOTALE QUOTA REGIONI	2017	
				16.323.334,94	
	TOTALE CONTRIBUTO	146.412.742,80		131.771.467,80	

Dipartimento Economico Finanziario

e Riordino Territoriale

, I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

Dott. Claudio MALAVASI

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

Per quanto riguarda il suddetto nuovo piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012, relativo al primo semestre 2017 si fa presente che lo stesso è stato approvato con decreto MEF del 26 gennaio 2017 – I° semestre, pubblicato in GU n. 42 del 20-2-2017. Tale rimodulazione del piano di riparto, si è resa necessaria in relazione alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni per la mobilità degli autisti soccorritori, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del d.lgs 178/2012, con conseguente trasferimento delle risorse economiche alle Regioni. In particolare detto piano prevede per il primo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 48.097.079,89;
- all'Associazione per € 12.006.064,94;
- alle Regioni € 5.782.589,08 per il trasferimento delle risorse relative ai n. 349 dipendenti profilo tecnico che alla data dell'1/01/2017 sono andati in mobilità definitiva con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7.

Il piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012, relativo al secondo semestre 2017 è stato approvato con delibera del Comitato n. 43 del 21 luglio 2017.

In particolare detto piano prevede per il secondo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 42.673.657,60;
- all'Associazione per € 12.671.330,44;
- alle Regioni € 10.540.745,86 per il pagamento di dipendenti di profilo tecnico (in aggiunta ai dipendenti che sono già andati in mobilità dall'1/01/2017) che dal 1/07/2017 sono andati in mobilità con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7, del D.Lgs. 178/2012, cioè con la contestuale riduzione del finanziamento all'Ente in favore delle regioni destinatarie del suddetto personale.

Infine è importante sottolineare la rilevante attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che verrà legittimato in sede di rendicontazione 2017, tale operazione consentirà di avere anche finalmente chiaro il saldo della gestione dell'Ente strumentale al fine

Dipartimento Economico
e Riordino Territoriale
Dott. Claudio MALAVASI

I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

S4

di garantire un avvio ordinato della procedura di liquidazione speciale prevista per il prossimo 1/01/2018 dell'intero Ente.

A riguardo, vista la complessità della materia, il testo normativo non chiaro e le rilevanti conseguenze anche economiche si cita quanto rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere prot. 23054 del 19 luglio 2017 che richiamando anche la nota prot. n. 2699 del 17/05/2017 con la quale il Ministero della Salute ha rilevato che potrebbe risultare opportuno integrare l'art. 4 con un chiarimento normativo “... *che escluda espressamente dai residui attivi e passivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 i rapporti intercorsi tra Comitato Centrale e Comitati regionali, provinciali e locali della CRI*” “.... *che precisi espressamente la sorte dei residui interni, afferenti ai rapporti tra Comitato Centrale e Comitati territoriali aventi causa giuridica anteriore al 31.12.2013*”.

4.3 La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.

Come è noto con Ordinanza Presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013 è stata aperta la prima fase della gestione separata ai sensi dell'art.4, comma 2, del D. Lgs. n. 178/2012.

Infatti, se è vero che il processo di liquidazione complessivo dell'intero Ente Strumentale avrà inizio il prossimo 1° gennaio 2018, la norma ha previsto una fase “anticipata e transitoria” per quanto attiene i debiti aventi natura giuridica ante 2011, con la costituzione di un'apposita gestione separata e l'apertura della procedura concorsuale di cui trattasi disciplinata dall'articolo 4, del D. lgs. 178/2012 che, per quanto non disposto dal suddetto articolo, ai sensi del comma 7 dello stesso, è disciplinata dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del R.D. 267/42.

Il citato processo di liquidazione, relativamente alla predetta gestione separata periodo ante 2011, è pertanto disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del citato D.lgs. 178/2012 secondo cui:

“Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine, accertata la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertate anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati

Dipartimento Finanziario
e Riconciliazione
Dott. Claudio MALAVASI



I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

55

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici statuti di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o perseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli".

Successivamente, nella fase di attuazione della citata normativa, l'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministero della Salute del 16/04/2014 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa ha previsto che "Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono: a) Residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data; b) I residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se impegnati successivamente a tale data; c) Le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178/2012; d) Ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.

Il successivo comma 6 del citato art. 5 del medesimo D.M. 16/04/2014 ha previsto inoltre, che "Per l'attuazione della gestione separata è aperta apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e la massa passiva. Viene altresì acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Dipartimento Economico Finanziario
e Pianificazione Territoriale
Dott. Claudio MALAVASI

Con il parere reso dall'Avvocatura Generale in data 19 ottobre 2016 recante prot. n. 482533 sono state chiarite alcune importanti questioni riguardanti la “gestione separata”, ma rimangono ancora aperte alcune ulteriori problematiche che impediscono all'Ente di procedere in modo chiaro ed incontrovertibile nella procedura concorsuale di cui all'art. 4 del decreto di riordino e quindi non consentono la predisposizione di un piano di riparto finale.

In particolare, tenuto conto della complessità della portata dell'impianto normativo, della osservata formulazione poco chiara del dato positivo, con riferimento all'articolo 4 del d.lgs. 178/2012, già di difficile interpretazione, e descritta in modo parziale, occorre che venga indispesabilmente chiarito, con ulteriore intervento legislativo, come sia possibile all'Ente rispettare le prescrizioni dell'articolo 4 comma 5 il quale prevede che:

“Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 – “....data termine frutto di un mancato coordinamento normativo e comunque non perentorio bensì semplicemente ordinatorio e acceleratorio (prot. n. 48884 del 20 ottobre 2016)”, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.”

Si tratta di una disposizione impossibile da rispettare in quanto a Legislazione vigente non è possibile definire la massa attiva e ciò per due motivi fondamentali:

a) non è ancora stato chiarito se gli introiti derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Ente individuato ex art. 4 comma 1 lettera c) del d.lgs 178/2012 possano essere fatti confluire nella massa attiva e quindi distribuiti nel piano di riparto finale o se gli stessi debbano essere prioritariamente utilizzati per il rimborso al MEF della anticipazione di cui all'art. 49-quater del DL 69/2013 conv. L. 98/2013 e succ. mod. come la stessa norma speciale richiama;

b) le tempistiche previste per la liquidabilità dei crediti iscritti in massa attiva, sempre che non si ritenga che la gestione separata possa sopravvivere alla soppressione dell'Ente, non consentano la trasformazione degli stessi in denaro entro il 31/12/2017 in quanto il contenzioso attualmente aperto prefigura diversi anni di ulteriori cause legali.

*e Riforma Ierarchia
Dott. Claudio MALAVASI*



Tutto ciò premesso e tenuto conto che **il piano di riparto finale non può contenere né crediti non riscossi né immobili da alienare**, né tanto meno somme destinate ad altre finalità (estinzione anticipazione ecc art 49-quater) richiama le disposizioni dell'art. 210 del r.d. 267/42 il quale prevede infatti che siano attribuiti al Commissario tutti i poteri per procedere alla liquidazione dell'attivo **che è operazione propedeutica alla redazione del piano di riparto finale che può prevedere in massa attiva solo denaro disponibile da distribuire ai creditori.**

Richiamato poi anche il disposto dell'articolo 213 della legge fallimentare (r.d. 267/42) il quale prevede che:

"Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Dipartimento Economico Finanziario
e Riordino Territoriale
Dott. Claudio MALINACCI

1° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

58

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

Quindi, considerato che alla data attuale, in gestione separata sono presenti poste attive che non verranno sicuramente riscosse entro il prossimo 31/10/2017 che immobili che non verranno sicuramente alienati entro tale succitato termine e somme derivanti dalla vendita dei succitati cespiti il cui netto ricavo non è chiaro se debba essere destinato prioritariamente al rimborso dell'anticipazione ex art 49 quater del DL 69/2013 conv. L. 98/2013 e succ. mod. o se possa essere inserito in massa attiva della gestione separata, si può quindi ritenere che si tratti di un adempimento “impossibile” da rispettare così come attualmente previsto dall’articolo 4 comma 5 del d.lgs 178/2012.

Avvicinandosi la scadenza entro la quale l’Ente dovrebbe definire il piano di riparto finale ex. art. 4 comma 5 del d.lgs 178/2012, per quanto sopra esposto, si auspica un intervento legislativo che chiarisca il percorso e le modalità con cui attuare la chiusura della gestione separata.

4.3.1 Analisi e verifica residui attivi e passivi.

Come già riferito, dopo anni di difficilissimo lavoro (si ricorda che nel 2009 l’ultimo bilancio approvato era riferito all’anno 2004 proprio per criticità legate ai residui) si è giunti a concludere il procedimento riguardante la verifica dei residui attivi e passivi di cui la maggior parte derivanti da rapporti interni alla C.R.I.

Al riguardo, con Delibere n. 16 e 17 del 28 aprile 2016 del Comitato dell’Ente, ex art. 4 del decreto legislativo n. 178/2012, sono stati approvati i Conti consuntivi esercizio 2015 concernente il Comitato Centrale CRI ed il consolidato, successivamente sono intervenute le note del Ministero della Salute DGVES.C.0018057 del 27 maggio 2016 e DGVES.C.19749 del 13 giugno 2016 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS n. 45301 del 19 maggio 2016, con le quali i Ministeri vigilanti hanno approvato definitivamente i citati Conti consuntivi e consolidati.

A seguito di tale approvazione, con Determinazioni Dipartimentali n. 8 del 21 giugno 2016, n. 10 del 26 luglio 2016 e n. 15 del 20 settembre 2016, il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale ha provveduto al trasferimento nel sistema contabile della gestione separata dei residui attivi e passivi derivanti dai crediti e dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, accertati negli esercizi finanziari 2011 e precedenti

Dipartimento Economico Finanziario
e Riordino Territoriale
Dott. Claudio MALAVASI

I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

59

risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (Rendiconto generale 2015), del Comitato Centrale, delle Strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ciò ha dato luogo, per il servizio competente, di porre in atto gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui all'articolo 40 del DPR n. 97/2003 riguardanti il riaccertamento dei residui attivi e passivi transitati in gestione separata.

Con Determinazione Dipartimentale n. 2 del 19 ottobre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi complessivi pari ad € 772.091,16
- Residui passivi complessivi pari ad € 3.048.714,89

Con Determinazione Dipartimentale n. 6 del 9 novembre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi pari ad € 2.940.495,17
- Residui passivi pari ad € 7.018.129,58

Con Determinazione Dipartimentale n. 10 del 7 dicembre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi pari ad € 130.430.319,98
- Residui passivi pari ad € 17.568.821,32

Con Determinazione Dipartimentale n. 12 del 9 maggio 2017 si è provveduto alla radiazione dei residui iscritti nel bilancio del Comitato regionale CRI Lazio

- Residui attivi pari ad € 42.667,26
- Residui passivi pari ad € 66.514,00

Con Determinazione Dipartimentale n. 16 dell'8 giugno 2017 si è provveduto alla radiazione dei residui già risultanti nei CRA di alcuni servizi del Comitato Centrale

- Residui attivi pari ad € 896.332,79
- Residui passivi pari ad € 12.726.934,92

Va pur riferito che in materia di residui, si è espresso il Ministero della Salute con nota n. 2699-P del 17 maggio 2017 che ritiene che nella gestione separata di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 possono essere ricondotti esclusivamente i rapporti debitori nei

Dipartimento Economico Finanziario
e Riordino Territoriale
Dott. Claudio M. AVARATTO

I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

60

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

confronti dei creditori esterni in quanto i rapporti tra il Comitato Centrale ed i Comitati regionali, provinciali e locali non possono configurare alcuna posizione creditoria attesa l'unicità della personalità giuridica dell'Associazione.

Pertanto, non possono essere considerati “debiti” o “crediti” le partite contabili derivanti dai residui attivi e passivi verso le Unità territoriali, la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011, in quanto in tale contesto, dovranno essere considerati mere partite interne e pertanto da escludere dalla massa attiva e passiva della gestione separata che dovrebbe invece includere solo residui attivi e passivi verso soggetti esterni alle articolazioni della CRI.

Successivamente, l'Avvocatura Generale dello Stato con un ulteriore parere espresso con nota n. 36025 del 18 luglio 2017 ha segnalato che in ordine al trattamento delle poste contabili derivanti dalle relazioni tra il Comitato Centrale ed i Comitati Territoriali, *la presenza di disposizioni normative tra loro non coordinate e di difficile lettura non permetta di assumere con certezza una definitiva posizione sul quesito pregiudiziale, sussistendo valide argomentazioni giuridiche a sostegno tanto della tesi incentrata sull'automatica estinzione delle relazioni interorganiche per effetto della privatizzazione dei Comitati territoriali, quanto della tesi fondata sulla loro sopravvivenza.*

L'Avvocatura Generale nel merito ha esperito una attenta, dettagliata, approfondita analisi del dettato normativo, sia sul versante delle ragioni a sostegno della estinzione automatica e sia sotto i profili della sussistenza delle condizioni interpretative che potrebbero dar adito a sostenere il mantenimento delle relazioni debito/credito.

L'esito della disamina illustrata dall'Avvocatura Generale, in estrema sintesi, suggerisce, nelle conclusioni, un chiarimento normativo che precisi espressamente la sorte dei residui interni, afferenti ai rapporti tra Comitato Centrale e Comitati territoriali aventi causa giuridica anteriore al 31 dicembre 2013, che, oltretutto, risulterebbe essenziale per evitare un possibile contenzioso che potrebbe sorgere a seconda della interpretazione della norma, *per propria natura esposta al rischio di contestazioni in sede giurisdizionale da parte delle APS.*

